FISE FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI

Circolare n. 39/2013

Roma, 6 maggio 2013

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP
Associazione delle Società Concessionarie di Autostrade Private

ANIASA
Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici

ANIP
Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati

ARE
Associazione Imprese Servizi di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali

ASSOPOSTE
Associazione Nazionale Imprese Servizi Postali

UNIFERR
Unione Nazionale Imprese di Pulizia Ferroviaria e Servizi Integrati

UNIPORT
Unione Nazionale Imprese Portuali

UNIRE
Unione Nazionale Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Semplificazione amministrativa. La validità del DURC non può essere limitata alla singola gara per il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1465 del 23 aprile scorso (allegata), ha rilevato l'inesistenza di norme primarie che limitano la validità del DURC alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.

In particolare, secondo i giudici amministrativi, contrasta con il principio di semplificazione amministrativa l'interpretazione secondo la quale per ciascuna specifica gara d'appalto deve essere richiesto uno specifico DURC.

Il Consiglio di Stato, alla luce di tale principio, ha ritenuto irrilevanti le indicazioni contenute in circolari (es., circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; circolare del Ministero del Lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145) che, limitando la validità del DURC alla specifica procedura, sono da considerarsi *contra legem*.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)

All.
GR/mf

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
fise@fise.org

20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392
fise.milano@fise.org

www.fise.org